

REGOLAMENTO (CEE) N. 3403/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità d'applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube, di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 quater;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione⁽³⁾ stabilisce le modalità della concessione degli aiuti di cui possono beneficiare, a determinate condizioni, le organizzazioni di produttori di frutta a guscio e di carrube;

considerando che, per agevolare l'attività di tali organizzazioni di produttori, e per attuare più rapidamente i piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione, è opportuno prevedere la possibilità della concessione di anticipi;

considerando che si devono determinare le condizioni della concessione degli anticipi ed il loro importo; che il versamento dell'anticipo deve essere tuttavia subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'osservanza degli obblighi da parte dei beneficiari; che si devono quindi fissare l'importo della cauzione e le modalità di svincolo o di incameramento della stessa;

considerando che è necessario fissare il tasso di conversione da applicare all'importo massimo dell'aiuto, nel caso del versamento di anticipi sull'aiuto per il piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2159/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:

• Salvi i casi di forza maggiore, se la domanda è presentata dopo la scadenza del termine di cui sopra, viene effettuata una trattenuta del 5 % sull'aiuto; le

domande con un ritardo superiore a trenta giorni non sono ammissibili ».

2) È inserito il seguente articolo 22 bis:

• Articolo 22 bis

1. Gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori che lo richiedano, anticipi sull'aiuto per la costituzione di un fondo di esercizio e sull'aiuto relativo al piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione.

2. Sull'aiuto per la costituzione di un fondo di esercizio è concesso un solo anticipo:

— per una domanda presentata entro i diciotto mesi successivi al riconoscimento specifico e conformemente all'allegato V;

— se l'organizzazione di produttori richiedente fornisce la prova che il capitale del fondo è stato costituito conformemente all'articolo 14 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

L'importo dell'anticipo è pari al massimo al 60 % dell'importo della partecipazione finanziaria globale dello Stato membro e della Comunità alla costituzione del fondo di esercizio, stabilito in base ad un bilancio estimativo della commercializzazione della campagna successiva al riconoscimento specifico, conformemente all'allegato V, punto 6.

In caso di versamento dell'anticipo, la domanda per il saldo va presentata conformemente all'allegato VI.

3. Le domande per l'anticipo sull'aiuto relativo al piano devono essere presentate, conformemente all'allegato VII, dopo l'approvazione del piano stesso. Per ogni anno di esecuzione del piano viene presentata un'unica domanda, corredata della prova che è iniziata la frazione annuale dell'esecuzione. La prova, fornita tramite pezze giustificative, deve riguardare almeno il 20 % della stima di cui all'allegato VII, punto 7.

L'importo di ogni anticipo è pari al massimo all'80 % della partecipazione finanziaria globale dello Stato membro della Comunità al costo annuo di esecuzione del piano, stimato dall'organizzazione di produttori, di cui all'allegato VII, punto 7.

Tale anticipo non può tuttavia superare il 90 % dell'importo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89. Il tasso da applicare in questo caso per la conversione in moneta nazionale dell'importo massimo di cui sopra è costituito dal tasso di conversione agricolo vigente il 1° settembre che precede la domanda per l'anticipo.

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 19.